Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 9 settembre 1929 - Anno VII** — **Numero 210**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai **supplementi ordinari**. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 355. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*; via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2147.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 1486.
Istituzione di Tribunali sciaraitici in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e particolarmente l'art. 57;
Visto l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato col R. decreto 25 ottobre 1928, numero 3197, e particolarmente l'art. 34, comma 1°;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore della Tripolitania;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono istituiti in Tripolitania i seguenti Tribunali sciaraitici:
1. Tribunale di Tripoli, con competenza sul territorio del municipio di Tripoli.
2. Tribunale di Suq El Giuma, con competenza sul territorio del circondario del Sahel.
3. Tribunale di Tagiura, con competenza sul territorio dell'omonima delegazione circondariale.
4. Tribunale di Azizia, con competenza sul territorio dell'omonima delegazione circondariale.
5. Tribunale di Homs, con competenza su Homs città e i territori del Sahel Hamed e di Sciogran.
6. Tribunale di Cussabat, con competenza sul territorio dell'omonima delegazione circondariale.
7. Tribunale di Misurata, con competenza sul territorio del circondario omonimo.
8. Tribunale di Sliten, con competenza sul territorio dell'omonima delegazione circondariale.
9. Tribunale di Zuara, con competenza sul territorio dell'omonimo circondario.
10. Tribunale di Sabratha, con competenza sul territorio della delegazione circondariale di Zuaga.
11. Tribunale di Gharian, con competenza sul territorio dell'omonimo circondario.
12. Tribunale di Tarhuna, con competenza sul territorio dell'omonima delegazione circondariale.
13. Tribunale di Jefren, con competenza sul territorio dei distretti di Jefren, Riaina e Zintan.
14. Tribunale di Giado, con competenza sui distretti di Giado, Rogeban, Rehibat e Riah.
15. Tribunale di Beni Ulid, con competenza su tutta la zona dei territori del sud.
16. Tribunale di Nalut, con competenza sui territori di Nalut, Uazzen, Giosc, Haraba, Cabao e Sinauen.
17. Tribunale di Gadàmes, con competenza sui territori di Gadàmes e Derg.
18. Tribunale di Sirte, con competenza sui territori di Sirte, Nufilia e Tegrift.
19. Tribunale di Hon, con competenza sul territorio della Giofra (territori di Hon, Ueddan, Socna, Zella e Bu Ngem).
20. Tribunale di Zavia, con competenza sul territorio dell'omonimo distretto.
21. Tribunale di Zanzur, con competenza sul territorio dell'omonimo distretto.
22. Tribunale di Sorman, con competenza sul territorio dell'omonimo distretto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2148.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 1488.

Istituzione del Tribunale rabbinico in Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e particolarmente l'art. 57;

Visto l'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica approvato col R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, e particolarmente l'art. 43;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore della Tripolitania;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Tripolitania un Tribunale rabbinico, con sede a Tripoli e giurisdizione su tutta la Colonia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 7. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2149.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 1487.

Istituzione di Tribunali sciaraitici in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e particolarmente l'art. 57;

Visto l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato col R. decreto 25 ottobre 1928, numero 3497, e particolarmente l'art. 34, comma 1°;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, udito il Governatore della Cirenaica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono istituiti in Cirenaica i seguenti Tribunali sciaraitici:

Tribunale di Bengasi, con sede a Bengasi e giurisdizione sul territorio del Commissariato di Bengasi e del Commissariato degli Auaghir;

Tribunale di Barce, con sede a Barce e giurisdizione sul territorio del Commissariato della regione;

Tribunale di Cirene, con sede a Cirene e giurisdizione sul territorio del Commissariato della regione;

Tribunale di Derna, con sede a Derna e giurisdizione sul territorio del Commissariato della regione;

Tribunale di Tobruk, con sede a Tobruk e giurisdizione sul territorio del Commissariato della regione;

Tribunale di Agedabia, con sede ad Agedabia e giurisdizione sul territorio della corrispondente zona;

Tribunale di Gialo, con sede a Gialo e giurisdizione sul territorio della corrispondente zona.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 6. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1929.

Proroga del termine assegnato al commissario incaricato della temporanea gestione della Congregazione di carità di Monteforte Irpino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1929, col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità di Monteforte Irpino;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 novembre 1929.

Il prefetto di Avellino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1929.

Sostituzione del commissario incaricato della gestione dell'Opera pia « Ospitale civile » di Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1928, con il quale la gestione straordinaria dell'« Ospitale civile », in Vicenza, veniva, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, affidata al cav. dott. Mario Spargella allo scopo di provvedere, nel termine di mesi sei, al riordinamento amministra-

tivo e finanziario del Pio istituto, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza locale;

Ritenuto che è venuto a scadere il termine assegnato al predetto commissario e che, d'altra parte, occorre che sia protratta la gestione straordinaria dell'Opera pia;

Vista la proposta del prefetto di Vicenza;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La straordinaria gestione dell'« Ospitale civile » di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, è affidata, in sostituzione del cav. dott. Mario Spargella, a decorrere dal 10 settembre p. v., al comm. dottor Anselmo Cassini, prefetto a riposo, con scadenza al 31 marzo 1930, e con l'incarico di presentare, nel termine anzidetto, le proposte di riforma, che riterrà opportune nell'ordinamento del pio ente, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza locale.

Il prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(5015)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1929.

Autorizzazione alla Società anonima cooperativa « Banco di San Prospero » in Reggio Emilia a incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima cooperativa « Cassa cattolica interparrocchiale di Poviglio » e a sostituirsi ad essa nella sede di Poviglio e nel recapito di Gattatico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante provvedimenti per la tutela del risparmio, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima cooperativa a capitale illimitato « Banco S. Prospero », con sede in Reggio Emilia, chiede di essere autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima cooperativa a capitale illimitato « Cassa cattolica interparrocchiale di Poviglio », con sede in Poviglio, sostituendosi ad essa nella sede di Poviglio e nel recapito di Gattatico, ed a trasformarsi da anonima cooperativa in anonima ordinaria, col capitale sociale di sei milioni;

Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due Istituti dai quali risulta che i provvedimenti sono stati regolarmente deliberati;

Visti i certificati del cancelliere del Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, attestanti che le deliberazioni stesse vennero regolarmente trascritte, affisse e pubblicate, e che ad esse non è stata fatta alcuna opposizione nel termine stabilito dall'art. 195 del Codice di commercio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banco S. Prospero », con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima cooperativa « Cassa cattolica interparrocchiale di Poviglio » ed a sostituirsi ad essa nella sede di Poviglio e nel recapito di Gattatico.

La Società anonima cooperativa « Banco S. Prospero » in Reggio Emilia, è altresì autorizzata a trasformarsi in anonima ordinaria, col capitale di L. 6,000,000, conservando la propria ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1929.

Riduzione dell'aumento percentuale sui prezzi di trasporto per ferrovia degli avanzi di barbabietole risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'aumento percentuale sui prezzi delle tariffe competenti, risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è ridotto, per il periodo della campagna saccarifera 1929, al 350 % per le seguenti merci:

Avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole;

Fettucce di barbabietole allo stato umido risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(5013)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1929.

Modifica delle norme regolamentari relative alla proiezione obbligatoria delle cinematografie di educazione civile, propaganda nazionale e cultura varia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, concernente la proiezione cinematografica di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto d. a. n. 188, che stabilisce le norme regolamentari del Regio decreto-legge predetto;

Riconosciuta la opportunità di modificare le norme suddette;

Sentita la Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 è sostituito dal seguente:

« La pellicola educativa sarà proiettata in tutte le rappresentazioni del programma degli spettacoli predetti qualunque sia il loro numero giornaliero ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale predetto è modificato come appresso:

« Ciascuna pellicola educativa si accompagnerà, nel successivo passaggio alle varie sale, ad una pellicola di ordinaria programmazione, nei limiti consentiti dalla produzione annuale dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. ».

« Comunque, dovrà essere proiettata in ciascun cinematografo per non più di dieci giorni e per non meno di tre, eccezione fatta per i cinematografi nei quali la programmazione ordinaria si rinnovi dopo un minor periodo di tempo oppure gli spettacoli pubblici abbiano luogo saltuariamente ».

Art. 3.

Con le norme degli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 i Prefetti provvederanno a classificare in una categoria « extra » quelle sale cinematografiche già assegnate alla 1ª categoria ed esistenti in città con più di 200,000 abitanti, le quali sale oltre che per la misura degli incassi, per l'importanza della programmazione, per l'ampiezza dei locali e per la sontuosità dell'arredamento, superano notevolmente le altre classificate nella stessa categoria.

Art. 4.

I coefficienti per il noleggio giornaliero di cui all'art. 6 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, sono fissati come segue:

coefficiente per la categoria extra, 7;
coefficiente per la prima categoria, 3,5;
coefficiente per la seconda categoria, 2,2.

Restano invariati i coefficienti per le altre due categorie.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1929 e sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

p. *Il Ministro per l'interno*: BIANCHI.

(5014)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 329 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caich Gregorio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Spighich, nato ad Altura il 3 febbraio 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Caicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ussich di Antonio e di Giovanna Prziklas, nata ad Altura il 29 gennaio 1885, ed ai figli, nati ad Altura: Anna, il 13 dicembre 1905; Giacomo, il 26 luglio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4613)

N. 321 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caich Michele, figlio del fu Giorgio e della fu Fosca Ichich, nato ad Altura (Pola) il 14 maggio 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Caicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perusco Maria fu Michele e fu Pasqua Gaspich, nata a Castelnuovo l'11 ottobre 1861, nonchè ai nipoti, figli illegittimi di Fosca Caich, maritata Marghetich, nati ad Altura: Caich Angela, il 16 febbraio 1920; Caich Antonio, l'11 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4614)

N. 30 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olenik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Olenik Giovanni, figlio di Antonio e della fu Orsola Cepak, nato a Villa Decani il 7 febbraio 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Giovanni Domenico, il 1° maggio 1923; Lidia, il 16 febbraio 1927; al padre Antonio fu Giuseppe e fu Giovanna Bordon, nato a Villa Decani il 13 settembre 1861; al fratello Andrea, nato a Villa Decani il 30 giugno 1893; e allo zio Giovanni Olenik fu Giuseppe e fu Giovanna Bordon, nato a Villa Decani il 9 settembre 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4615)

N. 30 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olenik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sg. Olenik Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Orsola Cepak, nato a Villa Decani il 7 luglio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pohlen fu Giovanni e di Maria Rihter, nata a Villa Decani l'8 settembre 1895, ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 26 febbraio 1923; Anna Romana il 27 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4616)

N. 86 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Damianich Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Marianna Crisanaz, nata a Gimino il 29 giugno 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4617)

N. 32 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vanek » (Waniek) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Vanek (Waniek), figlio del fu Francesco e di Giuseppina Zuliani, nato a Pola il 4 ottobre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vanni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ermenegilda Peitler di Giovanni e di Vidossi Antonia, nata ad Albona

il 10 giugno 1894, ed alla figlia Iris, nata a Pola l'8 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4618)

N. 83 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Damianich Eufemia, figlia del fu Giovanni e di Maria Milotich, nata a Gimino il 16 settembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4619)

N. 81 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Michele, figlio del fu Martino e della fu Maria Zohil, nato a Giadreschi (Pola) il 7 ottobre 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Ivancich fu Sebastiano e fu Anna Gherbaz, nata ad Altura (Pola) il 3 febbraio 1881, ed al figlio Lodovico di Michele e della fu Francesca Brenco, nato a Giadreschi il 12 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4620)

N. 80 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Caterina Mattica, nato a Gimino il 4 aprile 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Olga Jurdana di Francesco e di Maria Luksetich, nata a Pola il 16 aprile 1890, e dal figlio Otello, nato a Pola il 18 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4621)

N. B. 107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baccarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreo-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Baccarcich Paolo, figlio del fu Beniamino e di Teresa Agolanti, nato a Pisino il 27 giugno 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baccari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4622)

N. 399 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritnuto che il cognome « Babuder » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Babuder Andrea, figlio del fu Giuseppe e della fu Antonia Danielut, nato a Tribano il 3 novembre 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babudri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Grisonich fu Giovanni e fu Caterina Dodich, nata a Gason il 27 giugno 1873; ed ai figli: Andrea, nato a Lazzaretto il 23 maggio 1906; Angelo, nato a Semedella il 17 novembre 1910; Giovanna, nata a Semedella il 14 dicembre 1912, e Guido, nato pure a Semedella il 3 agosto 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4623)

N. B. 389

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Benich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Franzula (Franzulla) Maria, nato a Gallignana il 4 giugno 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fornasar Lucia fu Giuseppe e di Pusar Maria, nata a Gallignana l'11 febbraio 1856; ed ai figli: Antonio, nato a Gallignana il 26 maggio 1885; Francesco, nato a Pola il 16 ottobre 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4624)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 190.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.84	Belgrado	33.66
Svizzera	368.16	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.704	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.664	Norvegia	5.09
Spagna	281.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.925
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.75
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	40.50
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.25
Dollaro Canadese	18.96		
Oro	368.51	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	440468	87.50	Gendre *Clementina* fu Ippolito, nubile, domiciliata a Millaures (Torino).	Gendre *Maria-Cecilia-Clementina* fu Ippolito, ecc. come contro.
Cons. 5 %	19896	100 —	Prina Ettore fu Attilio, domic. a S. Donà del Piave (Venezia).	Prima Ettore fu Attilio, *minore sotto la patria potestà della madre Zen Olga, vedova Prima,* domic. come contro.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	996	Cap. 6,000 —	Brambilla *Emma* di Giambattista, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio ad Aglice Vittoria.	Brambilla *Vittoria-Lice* di Giambattista, minore, ecc. come contro e con usufrutto vitaliazio come contro.
Cons. 5 %	160354	55 —	Pugliese *Serafina* fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Laino Borgo (Cosenza).	Pugliese *Maria-Serafina* fu Vincenzo, nubile domic. come contro.
3.50 %	41135	280 —	*D'Elia Olimpia* di Giuseppe, domic. in Varese (Como) - vincolata.	*Delia Pasla-Giacinta-Olimpia* di Giuseppe, domic. in Varese (Como).
Cons. 5 %	443786	11,000 —	Massardo Tito-Adelio fu Giovanni, domic. a Genova - vincolata.	Massardo *Tito-Adelio* fu *Giacomo,* domic. a Genova - vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione stampigliato	831	Cap. 4,400 —	*Salamone Giovannina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Testaj Nicolina fu Vito.	*Salomone Giovanna-Felicetta* fu Angelo, minore, ecc. come contro.
3.50 %	804667	322 —	Rinaldi Irma fu Nicodemo, moglie di Fasano *Antonio,* domic. a Napoli - vincolata.	Rinaldi Irma fu Nicodemo, moglie di Fasano *Giuseppe-Antonio,* domic. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	120293	1,800 —	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Vadacca Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Enrica* di Oronzo moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu *Domenico,* Murra Oronza fu Settimio, nubile, Murra Carmela fu Settimio, nubile, Murra Giuseppa fu Settimio nubile, *Oberdam Leone* fu Floriano, Romano Vincenzo fu Giuseppe, Romano Francesco fu Giuseppe, Romano Gaetano fu Giuseppe, Romano Ernesto fu Giuseppe, Romano Noè fu Giuseppe, Romano Valerio fu Giuseppe, Romano Oronzo fu Giuseppe, Colella Concetta fu Giovanni, Murra Giuseppa fu Pietro, nubile, Murra Nerina e Margherita fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Santorufo Maddalena fu Ferdinando, vedova Murra, Murra Anna ed Amalia fu Carlo, nubili, Murra Lucia fu Carlo moglie di Rossi Guglielmo, indivisi del fu Vadacca Beniamino, domic. in Lecce; con usufrutto a Colella Giulia fu Giovanni, vedova di Vadacca Beniamino, domic. a Lecce.	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Vadacca Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Emira* di Oronzo moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu *Carmine,* Murra Oronza fu Settimio, nubile, Murra Carmela fu Settimio nubile, Murra Giuseppa fu Settimio nubile, *Leone Oberdank* fu Floriano, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	164068	255 —	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Vadacca Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Enrica* di Oronzo, moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu Carmine, Murra Oronza nubile, Carmela nubile, fu Settimio, *Oberdam Leone* fu Floriano, Romano Vincenzo, Francesco, Gaetano, Ernesto, Noè, Valerio ed Oronzo fu Giuseppe, Colella Concetta, nubile, fu Giovanni, Murra Giuseppa fu Pietro, nubile, Murra Nerina e Margherita fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Maddalena Santorufo fu Ferdinando, vedova di Murra Carlo, Murra Anna ed Amalia fu Carlo, nubili, Murra Lucia fu Carlo, moglie di Rossi Guglielmo, tutti eredi indivisi del fu Vadacca Beniamino, domic. a Lecce; con usufrutto a Colella Giulia fu Giovanni vedova di Vadacca Beniamino.	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Emira* di Oronzo, moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu Carmine, Murra Oronza nubile, Carmela nubile, Giuseppa, nubile, fu Settimio, *Leone Oberdank* fu Floriano, ecc. come contro.
3.50 %	514789	105 —	*Brizzolara Serafina* fu Luigi, moglie di Curotto Luigi, domic. a Brigolara frazione del comune di Borzonasca (Genova).	*Brizolara Maria-Serafina* fu Luigi, ecc. come contro.
»	740306	175 —	Charrier *Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Baurcet Vincenzo, domic. a Fenestrelle (Torino).	Charrier *Maria-Filomena-Giuseppina*, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquenn. 14ª emissione	498	Cap. 11,200 —	Barosi *Camilla* fu Antonio, minore sotto la tutela di Federici Camillo.	Barosi *Maria-Camilla* fu Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4979)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Molise, di Castelpetroso, di San Biase, di Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, con decreto 3 settembre 1929-VII, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5019)

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Cerretto Langhe, in provincia di Cuneo, con decreto 3 settembre 1929-VII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5020)

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Ascoli Piceno, con decreto 5 settembre 1929-VII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5018)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di clarinetto nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli, e, occorrendo, per titoli e per esame, ad un posto di professore di clarinetto nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo, con l'annuo stipendio iniziale di L. 8150, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 18,000, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 1750, aumentabile anche esso sino a L. 3700.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più

tardi del 31 ottobre 1929 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o del Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere c), d), e), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione; e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti inviati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire (col clarinetto a sistema Böhm):

a) uno studio estratto a sorte (e previo studio di due ore) fra i numeri 2, 3, 4, 7, 9, 12, dei 12 studi op. 49 di R. Starck (ed. Schomodt) ed uno studio dei 10 studi-capricci di grande difficoltà di A. Magnani (ed. Evette e Scheffer, Paris);

b) il 2° concerto di C. M. Weber, op. 74;

c) un pezzo moderno di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato;

Interpretare previa breve osservazione, e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice;

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti a fiato designati dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame;

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per clarinetto imposto dalla Commissione esaminatrice;

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare i temi iniziali, le migliori composizioni originali per clarinetto basso, che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche;

Dimostrare la conoscenza pratica del clarinetto basso;

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al clarinetto;

Insegnare ad un estraneo, o meglio al proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) ad f), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 22 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami a tre posti di assistenti titolari a disposizione della Direzione presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire i concorsi ai posti di assistente nel Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma sono aperti i concorsi per titoli e per esami a tre posti di assistenti titolari a disposizione della Direzione.

Ai concorsi predetti sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti e scuole industriali, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera nel gruppo B, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1, annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 9°.

Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso,

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda — una per ciascun concorso — debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti od i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito industriale o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dalla Scuola o Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione di L. 50 per ciascun concorso fatta al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma (via Conte Verde, 51);

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5, 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola o dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5009)

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.